

COMUNE DI CHIEVE
Provincia di Cremona

Via San Giorgio n. 28 - C.A.P. 26010 - C.F. e P. I.V.A. 00174760199
Tel. 0373-234323 - Fax 0373-234086 -

PEC: comune.chieve@mailcert.cremasconline.it

E-mail: tecnico@comune.chieve.cr.it

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI CIMITERIALI.

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali, servizi e prestazioni occorrenti per i servizi cimiteriali del Cimitero comunale, in particolare, l'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro /resti /urna cineraria a mezzo di inumazione, tumulazione oltre a quelle operazioni similari di natura ordinaria o straordinaria, quali esumazioni, estumulazioni, traslazione, raccolta resti mortali, smaltimento dei rifiuti cimiteriali ecc.. come meglio specificato nell'elenco delle prestazioni descritte nell'art. 7 del presente Capitolato.

Resta inteso che le operazioni di natura straordinaria su richiesta dei privati sono esclusi dal presente appalto.

E' escluso inoltre dal presente appalto il servizio di illuminazione votiva. L'appaltatore del servizio deve garantire a tale soggetto la collaborazione ed il coordinamento necessario e adeguato a consentire allo stesso di potere adempiere regolarmente le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Comune e della propria utenza.

Rimane di competenza comunale la pulizia, la manutenzione e la custodia del cimitero.

I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte della ditta appaltatrice dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative in materia nonché alle norme del presente capitolato.

ART. 2 - AGGIUDICAZIONE

I lavori e servizi oggetto del presente Capitolato Speciale, saranno affidati con procedura in affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso, sull'importo posto a base di gara.

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato, verrà riconosciuto alla ditta Appaltatrice un compenso "a misura" per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 6 ed indicate nel riepilogo di cui all'Allegato "A". Il compenso "a misura" sarà determinato applicando alla quantità delle prestazioni realmente effettuate il relativo prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Gli importi e gli interventi individuati nel presente articolo (prestazioni a misura) non sono impegnativi per la stazione Appaltante, in quanto desunti da una verifica degli anni precedenti e possono essere suscettibili di variazione secondo le prestazioni richieste dall'Amministrazione in seguito all'andamento delle mortalità nel corso dell'anno.

L'importo presunto dei servizi, per l'espletamento delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 6, viene stabilito in **€ 39.500,00 di cui € 1.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto dell'IVA, qualora la spesa effettiva risultasse inferiore, non vincola l'Ente per la differenza;

I lavori e servizi vengono effettuati assumendo, invariabilmente, i prezzi unitari desunti dall'offerta;

I lavori comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi appaltati, comprese le eventuali modifiche e aggiunte sono remunerati, in base ai prezzi concordati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, di volta in volta;

I prezzi contrattuali contemplati nel presente articolo devono intendersi fissi e invariabili.

Tali dati sono indicativi e non costituiscono alcun diritto per la ditta appaltatrice per rivendicare compensi di alcun genere qualora le quantità effettivamente eseguite fossero inferiori a quelle preventivate.

Trattandosi di contratto aperto, in cui la prestazione è pattuita per interventi non predeterminabili nel numero, ma necessari secondo le esigenze della stazione appaltante, l'importo definitivo delle prestazioni sarà determinato in base alle prestazioni effettivamente richieste e rese. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare richieste economiche qualora l'importo definitivo delle prestazioni rese sia inferiore o superiore all'ammontare presunto sopra riportato.

Qualora il Comune decidesse di effettuare, nell'ambito delle somme messe a disposizione, operazioni cimiteriali o interventi in genere oltre a quelli già previsti con il presente appalto, si riserva la facoltà di chiedere apposito preventivo all'appaltatore per l'esecuzione di tali servizi.

ART. 4 - DURATA ED EFFETTI DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di due anni, dal 01.09.2022 al 31.08.2024.

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere resi secondo la richiesta comunicata dall'Ufficio cimitero.

Non è richiesto alcun preavviso o disdetta per la scadenza del contratto.

L'appaltatore del servizio deve presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la data che viene comunicata al medesimo, successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto. L'ingiustificato ritardo della firma del contratto, dal quale dipende il corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di revoca dell'aggiudicazione da parte del comune.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale - la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio ovvero per qualsiasi altro motivo non prevedibile che dovesse verificarsi, la ditta uscente è tenuta a presentare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta alle stesse condizioni del presente capitolato.

Per questo periodo restano valide tutte le condizioni e i patti del presente capitolato.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEI LAVORI

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti con appropriati mezzi tecnici tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte.
2. in caso di comprovata necessità l'appaltatore deve mettere a disposizione ulteriori dotazioni di mezzi, macchine e personale all'atto della richiesta anche verbale dell'Ufficio competente;
3. le operazioni cimiteriali ordinarie svolte dall'Appaltatore verranno eseguite dal Lunedì al Sabato (nella fascia oraria 8:00-18:00). Tali operazioni saranno segnalate dal Comune mediante comunicazione via E-mail, verbale/telefonica e convalidati nelle 24 ore successive dall'apposita "Richiesta d'intervento" dell'Ufficio Cimiteriale.
Alcuni interventi cimiteriali ordinari potranno essere richiesti anche nel giorno di Domenica, con orario da concordare.
4. per ogni mancato o ritardato intervento, l'Appaltatore dovrà sottostare ad una pena pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di rivalersi per eventuali danni causati dal mancato o ritardato intervento.

Con scadenze concordate con l'Ufficio Tecnico, la ditta dovrà trasmettere il consuntivo dei lavori eseguiti a misura, sulla base dell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso, evidenziando ogni singola voce, a cui va aggiunta l'IVA.

ART. 6 - SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI **Norme Generali**

L'Appaltatore, tramite i propri dipendenti, provvede a ricevere le salme presso l'ingresso del Cimitero, trasportandole sino al luogo della sepoltura con apposito carrello, accertandosi della loro esatta destinazione e di conseguenza svolgendo tutte le operazioni previste e di seguito elencate.

Le esumazioni e estumulazioni vanno eseguite con personale dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Nella prospettiva di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, il programma verrà comunicato all'Appaltatore con congruo preavviso e secondo le necessità dell'Ente dall'Ufficio Cimiteriale.

Le operazioni cimiteriali oggetto del contratto sono:

LE OPERAZIONI DI RICEVIMENTO DELLE SALME:

L'appaltatore dovrà coadiuvare il personale dell'Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio.

Al fine di garantire un adeguato servizio di ricevimento, tumulazione/inumazione, nei casi in cui la salma non fosse accompagnata da parte dell'Impresa Funebre di un adeguato numero di operatori, la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di personale aggiuntivo (massimo n. 2 operatori).

1. Costo orario personale aggiuntivo per ricevimento salma Euro 30,00/h per operatore

ROTTURA CASSE:

Nel caso di rottura di casse nei colombari, conseguentemente ad esplosioni di gas putrefattivi, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente all'opportuno intervento.

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE (operazione valida per le sole salme non mineralizzate provenienti da estumulazione/esumazione)

Esecuzione di inumazione della salma comprendendo scavo della fossa regolamentare a mano o con idonei mezzi meccanici, lavori di posa del feretro (cassa in cellulosa), chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo fino al livellamento, trasporto del terreno eccedente in luogo apposito, pulizia dell'area circostante il posto di inumazione. Dovrà comunque essere garantito l'accesso alle sepolture fino a quando l'area non sarà stata completamente sistemata.

Su richiesta dei privati, l'appaltatore dovrà provvedere alla posa del cippo sulla fossa nel campo inumazione.

Si distinguono le seguenti operazioni:

2. Inumazioni di salma con scavo fossa (operazione singola) Euro 310,00
3. Inumazioni di salma con scavo fossa (operazione multipla) Euro 150,00
4. Fornitura contenitore in materiale biodegradabile per inumazione Euro 50,00
5. Prodotti enzimatici Euro 16,00
6. Fornitura cippo Euro 130,00
7. Fornitura croce in legno Euro 20,20
8. Fornitura di cordonata in granito per campo indecomposti Euro/ml 59,00

INUMAZIONI IN TERRA di salme senza manufatto in cemento:

Esecuzione di inumazione della salma comprendendo:

- scavo della fossa regolamentare a mano o con idonei mezzi meccanici,

- ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero, e posizionamento su carrello;
- movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso sino al luogo della sepoltura, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio
- deposizione manuale del feretro sul fondo dello scavo;
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo fino al livellamento, trasporto del terreno eccedente in luogo apposito (da individuare con l'Ufficio preposto),
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione.

Dovrà comunque essere garantito l'accesso alle sepolture fino a quando l'area non sarà stata completamente sistemata.

9. Inumazioni di salma con scavo fossa (operazione singola) Euro 310,00

ESUMAZIONI DA CAMPO INUMAZIONE (salme precedentemente inumate perché NON mineralizzate).

Esecuzione di esumazioni di salme da campi individuati per l'inumazione, comprendente l'escavazione della fossa a mano, raccolta resti per successiva sepoltura comprensiva della fornitura di cassetta in zinco con targhetta per successiva tumulazione in celletta ossario o altra destinazione, ripristino del campo rimasto libero, pulizia della zona circostante la fossa con asportazione dei materiali di risulta.

Per i campi inumazione, resi liberi a seguito di rotazione, si dovrà seguire il seguente procedimento:

- per la copertura del campo dovrà essere usato esclusivamente terreno vegetale.

10. Esumazioni con raccolta resti per successiva tumulazione in celletta ossario oppure fino all'uscita del Cimitero per destinazione altri Comuni

(comprensiva di cassetta zinco resti) - PER OPERAZIONI SINGOLE Euro 300,00

11. Esumazioni con raccolta resti per successiva tumulazione in celletta ossario oppure fino all'uscita del Cimitero per destinazione altri Comuni

(comprensiva di cassetta zinco resti - PER OPERAZIONI MULTIPLE Euro 200,00

12. Esumazioni con raccolta resti per successiva tumulazione in ossario comune

- PER OPERAZIONI MULTIPLE Euro 180,00

TUMULAZIONI:

L'appaltatore dovrà provvedere a:

- preparazione monta-feretri o del ponteggio, ovvero del calabare secondo l'occorrenza e la tipologia di sepoltura;
- apertura del loculo prima dell'arrivo del feretro /resti, così come da prospetto di servizio nel quale verranno indicati ora e luogo della tumulazione;
- ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero, e posizionamento su carrello;
- movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso sino al luogo della sepoltura, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio ovvero trasporto della cassetta contenente i resti mortali o dell'urna cineraria al posto di tumulazione, accertandosi della loro esatta destinazione.

Esecuzione di tumulazione del feretro in loculo / tumulo con mezzi ed attrezzature idonee, (anche

situato in cappelle private), chiusura del loculo / tumulo con muratura (e intonacatura) o sigillazione con blocchi di lastra prefabbricati, pulizia dell'area circostante con rimozione dei materiali di risulta.

Si precisa che il servizio di rimozione di piastra marmorea (se presente), verrà fatto eseguire dal concessionario da proprio marmista di fiducia.

Si distinguono le seguenti operazioni:

- | | |
|---|-------------|
| 13. Tumulazione di salma in loculo a fascia | Euro 165,00 |
| 13.1 tumulazione di salma in loculo a fascia con montafereetri (dal 3° liv. in poi) | Euro 215,00 |
| 14. Tumulazione in loculo doppio a fascia (chiusura con tavelloni) | Euro 200,00 |
| 15. Tumulazione di salma in loculo a forno (di testa) | Euro 118,00 |
| 15.1 Tumulazione di salma in loculo a forno con montafereetri (dal 3° liv. in poi) | Euro 168,00 |
| 16. Tumulazione di cassetina resti / urna cineraria in cellette ossario | Euro 59,00 |
| 17. Tumulazione cassetina resti / urna cineraria in loculo già occupato (anche in cappelle private) | Euro 118,00 |
| 18. Seconda tumulazione in loculo doppio a fascia (già chiuso con tavelloni) | Euro 150,00 |

TUMULAZIONI IN TOMBE A TERRA SENZA ESECUZIONE DEL MANUFATTO

L'appaltatore dovrà provvedere a:

- Apertura del tumulo prima dell'arrivo del feretro così come da prospetto di servizio nel quale verranno indicati ora e luogo della tumulazione;
- rimozione delle lastre prefabbricate orizzontali esistenti a chiusura del tumulo ed accatastamento nei pressi del tumulo;
 - prelievo del feretro dall'automezzo funebre all'ingresso del cimitero e successivo posizionamento su carrello;
 - movimentazione in sicurezza del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, compresa l'eventuale sosta per funzione religiosa e deposizione dello stesso accanto al tumulo;
 - introduzione manuale del feretro nel tumulo con attrezzature idonee;
- ripristino delle lastre orizzontali e relativa sigillatura;
 - pulizia della zona circostante ed eventuale raccolta detriti;

La rimozione della lastra monumentale e il rimontaggio sarà eseguito a cura e spese del concessionario/famigliari.

Si distinguono le seguenti operazioni:

Tumulazione di salma in fossa distinta senza formazione di manufatto:

- | | |
|--|-------------|
| 20. Tumulazione di salma in fossa distinta (singola o doppia) / tomba di famiglia (manufatto già esistente) - chiusura superiore piano terra | Euro 235,00 |
| 21. Fornitura di n. 2 architravi di rinforzo | Euro 30,00 |
| 22. Chiusura del manufatto a seguito della tumulazione della 1° salma - chiusura doppia (soletta inferiore) | Euro 200,00 |

PRECISAZIONI:

Le operazioni di inumazione e tumulazione si effettuano nei giorni dal lunedì al sabato (escluso domeniche e festivi infrasettimanali) eccezione fatta per i casi urgenti dovuti a problemi igienico-sanitari valutati dagli organi competenti. Il personale comunale provvederà con tempestività ad avvisare l'appaltatore della data, ora e tipo di intervento.

Tuttavia, lo svolgimento delle sepolture, potrà essere autorizzato nei giorni di domenica e festività infrasettimanali, compatibilmente con la disponibilità congiunta, della Parrocchia e dell'impresa appaltatrice del servizio cimiteriale.

Gli orari di sepoltura dovranno consentire che le operazioni di tumulazione avvengano in momenti con luce naturale.

TRASLAZIONI

Esecuzione di traslazione di salma da loculo ad altro loculo posto in area interna al cimitero, le operazioni consistono:

- nell'apertura del loculo di origine, estrazione del feretro, eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, traslazione del feretro nel tumulo di nuova sistemazione ed effettuazione delle medesime operazioni previste per la tumulazione con preparazione monta-feretri o del ponteggio, ovvero del calabare secondo l'occorrenza e la tipologia di sepoltura, oppure trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero, chiusura del loculo di provenienza del feretro con muratura e intonacatura con blocchi di lastra prefabbricata, pulizia.

Esecuzione di traslazione di urna da celletta ossario comprendente apertura della celletta ossario, traslazione dei resti in luogo all'interno del cimitero o fino all'uscita del cimitero, chiusura della celletta ossario di origine con muratura e intonacatura o sigillazione con blocchetti di lastra prefabbricata, pulizia.

Si precisa che il servizio di rimozione di piastra marmorea, qualora si tratti di lapide murata e qualora si voglia effettuare il recupero della stessa, verrà fatto eseguire a terzi e con spese non addebitabili alla ditta appaltatrice.

Si distinguono le seguenti operazioni:

23. Traslazione del feretro da loculo	Euro 225,00
23.1 Traslazione del feretro da loculo con montafereetri (dal 3° liv. in poi)	Euro 275,00
24. Traslazione di urne da celletta ossario	Euro 59,00

ESTUMULAZIONI

La ditta Appaltatrice provvederà ad eseguire le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie nel rispetto delle norme nazionali e regionali sanitarie vigenti. Tutti gli addetti alle operazioni che interverranno, dovranno indossare idonee protezioni sanitarie.

Le operazioni consistono in:

- preparazione montafereetri o del ponteggio se necessario, apertura del loculo previa rimozione della lapide, pulizia dell'interno del tumulo, adeguato smaltimento a norma di legge del materiale di scarto e dei calcinacci,
- estrazione del feretro, apertura del feretro, e ricognizione preliminare sullo stato della salma con la massima attenzione e raccolta resti mortali.

Se la salma è completamente mineralizzata:

1. raccolta dei resti mortali in apposita cassetta in zinco con targhetta per successiva sepoltura in celletta ossario altro tumulo indicato dai famigliari, o altro Cimitero o collocamento degli stessi in ossario comune;

Se la salma non è completamente mineralizzata:

2. prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa o in altro materiale biodegradabile e inumazione in campo comune, individuato con l'Ufficio competente;

In caso di cremazione dei resti:

3. prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa biodegradabile, e di quanto necessario per il trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate.

La ditta dovrà successivamente provvedere al ripristino e chiusura del loculo rimasto libero con disinfezione con prodotti idonei, pulizia della zona circostante con asportazione dei materiali di risulta, al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta del feretro secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono alternative; pertanto ne verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio, secondo la volontà espressa dai familiari o aventi titolo.

Il programma delle esumazioni ordinarie verrà comunicato all'appaltatore con congruo preavviso e secondo le necessità dell'Ente.

Si precisa che il servizio di rimozione di piastra marmorea, qualora di tratti di lapide murata e qualora si voglia effettuare il recupero della stessa, verrà fatto eseguire a terzi e con spese non addebitabili alla ditta appaltatrice.

Si distinguono le seguenti operazioni:

- | | |
|---|-------------|
| 25. Estumulazione con raccolta resti per successiva tumulazione in celletta ossario oppure fino all'uscita del Cimitero per destinazione altri Comuni (cassettina zinco resti compresa) | Euro 259,00 |
| 26. Estumulazione con raccolta resti per successiva collocazione in ossario comune / Estumulazione senza possibilità di raccolta resti per successiva inumazione del feretro | Euro 203,00 |
| 27. Fornitura di eventuale cassone in zinco per bare | Euro 321,00 |
| 28. Fornitura di cassa in cellulosa | Euro 50,00 |
| 29. Fornitura di barriera ermetico | Euro 50,00 |

Le operazioni di estumulazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti, casse, marmi, lapidi, ecc.) secondo le modalità del D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254. È altresì a carico dell'Appaltatore la raccolta e l'imballaggio delle zinco, previa disinfestazione e qualsiasi altra operazione richiesta dalla normativa vigente.

ESTUMULAZIONE DA CELLETTA OSSARIO:

La ditta Appaltatrice provvederà ad eseguire le estumulazioni dei resti da celletta ossario (anche in tombe di famiglia a terra e cappelle di famiglia) comprendente eventuale montaggio di montafereetri, apertura della celletta ossario previa rimozione della lapide (come da prospetto di servizio dell'Ufficio), pulizia dell'interno del tumulo, adeguato smaltimento a norma di legge del materiale di scarto e dei calcinacci, estrazione dei resti e tumulazione in ossario comune:

La ditta dovrà successivamente provvedere al ripristino e chiusura della celletta ossario rimasta libera, pulizia della zona circostante con asportazione dei materiali di risulta, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

- | | |
|--|------------|
| 19. Estumulazione resti per successiva tumulazione in ossario comune | Euro 80,00 |
|--|------------|

ESUMAZIONI da tombe a terra

La ditta Appaltatrice provvederà ad eseguire le esumazioni, sia ordinarie che straordinarie di salme da campi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali sanitarie vigenti. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie.

Le operazioni consistono in:

- smontaggio del monumento esistente, messa in sicurezza, all'occorrenza, delle tombe finitime, scavo della fossa da eseguirsi sia a mano che con mezzo meccanico,
- apertura del feretro e verifica della mineralizzazione della salma;
- eventuale riempimento della fossa originaria mediante riempimento del terreno scavato;

Se la salma è completamente mineralizzata:

1. raccolta dei resti ossei in apposita cassetta in zinco con targhetta per successiva sepoltura in celletta ossario altro tumulo indicato dai famigliari, o altro Cimitero oppure collocamento degli stessi in ossario comune;

Se la salma non è completamente mineralizzata:

2. prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa o in altro materiale biodegradabile e inumazione in campo comune, individuato con l'Ufficio competente;

In caso di cremazione dei resti:

3. prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa biodegradabile, e di quanto necessario per il trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate.

Successivamente la ditta dovrà provvedere al ripristino del campo rimasto libero, pulizia della zona circostante la fossa con asportazione dei materiali di risulta e chiusura della fossa stessa.

La ditta dovrà successivamente provvedere alla pulizia della zona circostante con asportazione dei materiali di risulta, al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Si distinguono le seguenti operazioni:

30. Esumazioni con raccolta resti per successiva tumulazione in celletta ossario oppure fino all'uscita del Cimitero per destinazione altri Comuni (cassetta zinco resti compresa) Euro 578,00
31. Esumazioni con raccolta resti per successiva collocazione in ossario comune o preparazione della salma indecomposta da avviare al forno crematorio / Estumulazione senza possibilità di raccolta resti per successiva inumazione del feretro con scavo fossa Euro 514,00

Per le voci relative alla cassa in cellulosa, barriera, croce in legno e lapidine, ecc. si applicheranno gli importi di cui al precedente punto.

Le operazioni di esumazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti, casse, marmi, lapidi, ecc.) secondo le normative vigenti.

SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE DELLE SALME NON MINERALIZZATE:

L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di idoneo contenitore per il trasporto del feretro al forno crematorio. Successivamente dovrà provvedere alla fornitura di urna cineraria, targhetta identificativa del defunto in metallo e ritorno con consegna delle ceneri nell'urna sigillata per la tumulazione nel Cimitero di Chieve o per la consegna ai familiari.

32. Cremazione con raccolta resti (urna cineraria e targhetta nominativa inclusi) - operazioni singole Euro 700,00
33. Cremazione con raccolta resti (urna cineraria e targhetta nominativa inclusi) - operazioni multiple Euro 450,00

Prima di ogni ciclo di cremazione, il Comune, tramite la ditta appaltatrice, dovrà verificare la disponibilità del forno crematorio prescelto a ricevere le salme. Qualora vi fosse indisponibilità da parte del forno crematorio individuato, si provvederà ad individuare il forno crematorio alternativo, con eventuale variazione del costo da porsi a carico dei richiedenti.

L'esecuzione delle relative operazioni di:

- estumulazione straordinarie;
- trasporto e cremazione

verrà effettuata solo a richiesta dell'Amministrazione, che provvederà a comunicare il numero e il periodo di svolgimento delle operazioni stesse; previo accordo con la ditta appaltatrice.

PRECISAZIONI

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione gli accessori funerari disposti dal servizio di igiene pubblica dovranno essere forniti direttamente dalla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Il Comune si riserva la possibilità di ordinare alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di lavori/servizi anche non previsti dal presente capitolato ma con caratteristiche simili. Tali opere saranno contabilizzate a misura sulla scorta dell'elenco prezzi regionale in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori/servizi stessi.

ART. 7 - SMALTIMENTO RIFIUTI

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti relative alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi di esumazioni, estumulazioni, eventuali traslazioni, etc., nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e provvederà allo smaltimento degli stessi attraverso la ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti.

La ditta appaltatrice dovrà stoccare i rifiuti prodotti negli appositi contenitori, sigillarli ed avvisare il responsabile della ditta di raccolta RSU per lo smaltimento degli stessi tramite incenerimento.

Le operazioni sopra descritte potranno essere variate dall'entrata in vigore di nuovi decreti o regolamenti: in tal caso la ditta appaltatrice si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando quelle variazioni nelle operazioni sopra descritte richieste per legge.

E' necessario che la ditta appaltatrice sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) - categoria 8 - attività di intermediazione - ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti inerti di natura lapidea, derivanti dalle operazioni di esumazione/estumulazione dai siti cimiteriali.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i propri dipendenti, negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la capacità in cui si svolgono i lavori suddetti. Si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I medesimi obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è quindi responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il C.C.N.L. non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
2. l'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, restando a suo carico qualsiasi risarcimento. E' perciò tenuto a

osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai nonché a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 commi 1,2,7 e gli adempimenti di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) del D.Lgs scelte fisica dei lavoratori prescritto dalla normativa vigente. sicurezza fisica dei lavoratori prescritto dall'art.18

comma 8 della legge n. 55/90 e s.m.i.. Gli adempimenti posti a carico dell'appaltatore del servizio sono espressamente regolati nel presente capitolato speciale;

3. l'appaltatore non può opporre rifiuti all'accesso alle aree sia a dipendenti comunali, sia a dipendenti di imprese appaltatrici o incaricati dall'Ente o subappaltatori e non deve ostacolare l'allestimento del cantiere, qualora il comune decida di approntare nelle aree interessate dall'appalto cantieri per lavori pubblici di ampliamento, manutenzione, bonifica del terreno e ogni altro intervento tecnico ritenga opportuno realizzare;
4. l'appaltatore deve garantire, in ogni momento, la piena collaborazione e coordinamento con il Comune e ad altri soggetti che lo stesso incaricherà per l'esecuzione di lavori e/o servizi presso il cimitero comunale, conseguenti a contratti diversi dal presente. Analogo trattamento deve riservare ai soggetti che il Comune autorizza, per conto degli utenti del servizio e dei concessionari, a svolgere lavori all'interno dei cimiteri. Ingiustificati comportamenti che ostacolano l'esecuzione dei suddetti lavori e/o servizi sono oggetto di adeguata penalità contrattuale ai sensi del successivo articolo;
5. l'appaltatore è tenuto altresì a osservare tutte le disposizioni che il Comune può emanare relativamente ai servizi oggetto del presente capitolato e dei suoi allegati. E' quindi riservata la facoltà di stabilire l'esecuzione di un lavoro e/o servizio determinando termini perentori e modalità di esecuzione dello stesso nel modo che ritiene più conveniente senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di speciali compensi;
6. l'appaltatore del servizio è tenuto a comunicare al Comune, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni eventuale variazione di ragione sociale, del rappresentante legale in carica, delle modifiche interne al raggruppamento nel caso di associazione temporanea di impresa;
7. per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile, della Legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, del Regolamento regionale (Lombardia) in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9/11/2004, nonché tutta la normativa richiamata nello stesso Capitolato Speciale;
8. l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra Appaltatore e terzi. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da personale nell'esecuzione delle prestazioni;
9. in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, opportuni;
10. compilazione del MUD ove necessario (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

ART. 9 - SPESE E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune:

- le spese contrattuali, relativi diritti e imposte, e ogni altra inerente o conseguente nessuna eccettuata o esclusa;
- presentazione del piano operativo della sicurezza;
- approntamento del cantiere di lavoro attrezzato, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- spese per l'adozione delle misure di sicurezza e protezione del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per la prevenzione di danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità per danni a persone e cose ricade pertanto sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto del Comune quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- spese per risarcimento dei danni occorsi a terzi durante l'esecuzione dei lavori;
- consegna all'Ufficio Tecnico, nei termini dallo stesso prefissati, di tutte le notizie relative

all'impiego della manodopera;

- tutte le spese e gli oneri riguardanti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale impiegato nel servizio, nonché quelli connessi all'osservanza delle norme contrattuali, previdenziali e di sicurezza;
- gestire tutti i rifiuti derivanti dalle esecuzioni delle operazioni cimiteriali nel rispetto del D.lgs 152/2006 in materia di raccolta all'interno dell'area cimiteriale e smaltimento degli stessi;
- tutte le spese e oneri relativi alla dotazione, gestione e manutenzione dei mezzi di proprietà dell'appaltatore, necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- l'inottemperanza agli obblighi e spese stabiliti con i due predetti articoli, trascorso il termine fissato nell'atto di contestazione debitamente notificato all'appaltatore, costituisce il diritto all'Amministrazione a darvi corso d'ufficio a spese dell'inadempiente, mediante corrispondente riduzione dei corrispettivi maturati applicazione di una penale pari al 10% dei pagamenti eseguiti a detto titolo;
- di tutti gli obblighi convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.

L'appaltatore dovrà uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Comunale per esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di decoro. In particolare, dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi/lavori, la massima cautela necessaria a garantire sia l'incolumità del personale, sia quella dei terzi, nonché ad evitare ogni e qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO - PERSONALE

L'appaltatore dovrà sempre essere reperibile, compresi i giorni festivi e le ore notturne. A tal fine, dovrà comunicare alla stazione appaltante idoneo recapito telefonico.

In casi di particolare urgenza, dovrà intervenire entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata. Ogni caso di interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune di Chieve, da parte della ditta, la quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre i disagi.

Il personale deve:

- essere munito di dispositivi e indumenti previsti dalla normativa antinfortunistica, oltre che di autorizzazione sanitaria, ove prevista delle vigenti disposizioni normative statali e/o regionali in materia;
- tenere un contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza, del personale, delle imprese operanti nei cimiteri e del personale comunale. Tale comportamento non deve mai indurre i familiari a elargire mance o compensi di alcun genere; è fatto inoltre assoluto divieto di procacciarsi lavori diversi da quelli cui è tenuto o è consentito svolgere all'appaltatore;
- essere assoggettato alle procedure disciplinari previste dalle norme vigenti e dai relativi contratti di lavoro. In caso di reiterati comportamenti ritenuti irrispettosi e scorretti non comportanti il licenziamento, il comune, a suo insindacabile giudizio, può richiedere all'appaltatore l'allontanamento dai cimiteri dei dipendenti autori di tali comportamenti, assegnando allo stesso un congruo tempo per garantire la sostituzione del personale allontanato con altrettanto di pari competenze professionali;
- astenersi da qualsiasi forma di vendita all'interno e nei pressi dei cimiteri. La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di una apposita penalità.

ART. 11 - DOTAZIONE MINIMA DEI MEZZI D'OPERA

L'Impresa ha l'obbligo di dotarsi di tutti i mezzi d'opera necessari ai fini della realizzazione del servizio stesso. Tutte le attrezzature dovranno essere omologate a norma di legge e in piena efficienza,

Sono da intendersi a totale carico dell'Appaltatore tutti gli attrezzi occorrenti per l'esecuzione dei vari tipi di sepoltura, quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, compreso il MONTAFERETRI, che dovrà risultare a norma delle disposizioni del T.U. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i..

Spetta all'Appaltatore la formazione ed addestramento degli operatori abilitati all'uso delle piattaforme elevabili ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008: pertanto all'atto della consegna del servizio, dovrà trasmettere gli attestati di formazione degli addetti che andranno ad operare sulla suddetta attrezzatura.

ART. 12 - RECAPITO DELL'APPALTATORE E REPERIBILITA'

1. L'appaltatore del servizio allestisce, alla data di aggiudicazione e presa in consegna del cimitero comunale, un servizio di reperibilità telefonica, posta elettronica, fax a consentire la programmazione dei servizi, la trasmissione delle documentazioni, la risposta a quesiti informativi e domande di servizio del Comune e della utenza per tutti i giorni della settimana. Il personale, in caso di chiamata d'urgenza dovrà subito programmare le operazioni previste per l'attivazione dei servizi specifici richiesti.
2. a richiesta del comune l'appaltatore garantisce i servizi cimiteriali chiesti dall'Autorità Giudiziaria o da quella sanitaria, nonché il pronto intervento per ottemperare a emergenze sanitarie, cimiteriali e/o diverse che dovessero presentarsi;
3. a richiesta del comune l'appaltatore, anche tramite proprio delegato, deve presentarsi a ogni incontro o sopralluogo che si rendesse necessario per definire questioni attinenti al servizio.

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Competono al comune i seguenti servizi e le seguenti spese:

1. garantire all'appaltatore, ove possibile in considerazione dell'attuale assetto delle strutture esistenti nel cimitero, l'uso gratuito, per tutta la durata del contratto, di un locale o area da adibire a ricovero attrezzi direttamente connessi all'espletamento delle attività previste dal contratto stesso;
2. predisporre all'appaltatore schema del cimitero con indicazione delle aree da asservire a inumazioni, a tumulazioni, a seppellimenti di resti mortali; esso può essere oggetto di modifica in ogni momento da parte del comune, qualora se ne presentasse la necessità;
3. fornire all'appaltatore, valutate le motivazioni addotte e previa informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, una volta acquisito il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 stesso D. lgs. 30 giugno 2003, n.196, in genere le notizie anagrafiche relative ai defunti, che l'appaltatore stesso può richiedere per il corretto svolgimento del servizio. Tali dati devono essere trattati dallo stesso esclusivamente per finalità strettamente connesse al servizio svolto presso il cimitero e con le modalità previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

ART. 14 - SPESE E ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. fornitura di acqua ed energia elettrica;
2. smaltimento dei rifiuti urbani (frazione verde, umida e secco indifferenziato) dai cimiteri presso impianti autorizzati;

ART. 15 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi contrattuali si intendono tassativamente fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento, anche se dovessero verificarsi variazioni di costo della mano d'opera ed in ogni altro elemento di costo del servizio.

ART. 16 - CESSIONI E/O SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma dell'appalto per i servizi cimiteriali, sotto pena di risoluzione dell'appalto steso e di perdita del deposito cauzione definitiva, salvo ogni azione di risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Non è ammesso il subappalto nei servizi relativi alle operazioni cimiteriali.

ART. 17 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Comune in presenza di interventi di realizzazione nuovi campi o interventi straordinari di manutenzione e/o ristrutturazione, si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere nel rispetto delle procedure di scelta dell'esecutore secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche mediante gara d'appalto.

L'imprenditore è direttamente responsabile del ricevimento dello scarico e della custodia dei

materiali, nonché dei lavori eseguiti per conto e nell'interesse del Comune.

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento di tutti i servizi di seppellimento, esumazione, trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate, il compenso viene corrisposto dal Comune all'appaltatore con cadenza trimestrale, applicando ai servizi effettivamente svolti i prezzi offerti. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

A partire dal 31-03-2015 tutti i fornitori dovranno inviare fattura tramite il Sistema di Fatturazione Elettronica.

Per il Comune di Chieve Ã" stato istituito un ufficio unico deputato alla ricezione delle fatture tramite pec denominato Uff_eFatturaPA.

Codice Univoco Ufficio: **KDHJ9T**

Con tale corrispettivo il concessionario si intenderà compensato per qualsiasi suo avere o pretendere per i servizi di che trattasi, senza diritto ad altri maggiori compensi o indennità di sorta.

Il servizio svolto nei giorni festivi non comporterà alcun diritto a maggiorazioni dei compensi.

I pagamenti verranno effettuati a servizi eseguiti su presentazione di conti consuntivi e regolari fatture da liquidarsi da parte dell'Amministrazione Comunale con l'osservanza dei seguenti punti:

1. la Ditta dovrà comunicare i totali progressivi in modo tale da evitare superi degli impegni di spesa appaltati. Qualsiasi supero, solo per casi di urgenza, deve essere concordato con gli uffici ed accompagnato da buono d'ordine al fine di poter approntare i relativi atti di impegno.
2. i prezzi indicati in fattura devono fare riferimento alle voci dell'elenco prezzi.
3. I pagamenti del corrispettivo sono effettuati dal comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolari fatture trimestrali. Non sono pagate anticipazioni di alcun genere e per qualsiasi motivazione. Il pagamento sarà effettuato per il servizio svolto, previa verifica della conformità dei servizi effettuati alle previsioni contrattuali. La fattura dovrà riportare il codice identificativo gara (CIG). La società si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in ordine alla comunicazione del conto corrente dedicato presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale. L'inottemperanza di tale disposizione comporta la risoluzione "ope legis" del presente contratto (art. 3, comma 8, Legge 136/2010);
4. il pagamento delle fatture avviene dopo il visto del Responsabile dell'Ufficio competente della nota dei lavori eseguiti di cui al comma 4 predisposta dall'appaltatore che comprovi la corretta esecuzione dei lavori, da cui si desume la veridicità delle fatture emesse rispetto ai lavori effettivamente eseguiti;
 - qualora l'Ufficio competente, riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., non provvederà a liquidare le relative spettanze affinché non venga definito positivamente quanto riscontrato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

PARTE SECONDA

RESPONSABILITA' – GARANZIE E PENALITA'

ART . 19 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile di fronte al Comune dell'esecuzione dei lavori assunti, che, per nessun motivo possono subire interruzioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché ogni tipo di variazione che potrebbe influire sull'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire tempestivamente, telefonicamente e a mezzo mail, l'Ufficio comunale competente, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad esso non imputabili che impediscano il regolare svolgimento del servizio, fermo restando le disposizioni inerenti la pronta reperibilità telefonica.

La segnalazione effettuata non esime l'appaltatore, nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dall'adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso.

A) Responsabilità della buona conduzione del servizio

1. Tutti i lavori e i servizi previsti nel contratto devono essere effettuati a regola d'arte ed eseguiti con ogni cura, impiegando macchinari, dispositivi e prodotti idonei e strettamente conformi al Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria, alle norme sanitarie e alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Tanto gli automezzi quanto gli accessori ed attrezzature dovranno essere sempre in perfetta efficienza, certificati, conservati e mantenuti nella massima cura.
2. l'appaltatore è soggetto a tutte le ordinanze comunali riferite al servizio, siano esse precedenti o emesse nel periodo di esecuzione del contratto;
3. è escluso in via assoluta ogni risarcimento, indennizzo o compenso all'appaltatore del servizio per danni o perdite di materiali, attrezzi e opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa e anche se dipendenti da terzi.
4. dovrà sempre essere assicurato il servizio con proprio personale ed in numero sufficiente a garantire l'espletamento dello stesso in modo regolare;

B) Responsabilità civile - Polizza assicurativa

1. Nella gestione del servizio l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni;
2. l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a persone fisiche e giuridiche, compreso il comune e beni nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del regolamento generale (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari ad € 500.000,00=.

C) Sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore del servizio si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare con gli stessi. In particolare deve assicurare la piena osservanza delle norme riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
2. l'appaltatore deve inoltre produrre al comune copia del Documento di Valutazione del Rischio (DVR ovvero piano di sicurezza) di cui al D.Lgs n. 81/2008 decreto per le attività che il proprio personale è tenuto a svolgere. L'utilizzo di prodotti chimici deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti. L'appaltatore deve garantire che vengano utilizzati solo i prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della salute, che i prodotti pericolosi vengano manipolati e usati unicamente da personale specializzato e abilitato a norma di legge e che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie.

In particolare il DVR dovrà prevedere:

- tutte le procedure operative igienico sanitarie e di sicurezza a cui il personale si deve attenere per l'espletamento di tutte le operazioni oggetto dell'appalto. Qualora le procedure prevedano l'uso di dispositivi di protezione individuale o patentini o sostanze chimiche essi dovranno sempre essere dettagliati nella specifica procedura. I prodotti chimici dovranno sempre essere accompagnati da scheda di sicurezza;
- resta fermo l'obbligo di adeguamento alle previsioni normative che dovessero sopraggiungere nel corso dell'esecuzione del contratto;

I lavoratori incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere:

- adeguatamente formati ed informati in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro della Committenza;
- informati delle procedure operative da rispettare;
- informati delle procedure di emergenza da implementare in caso di necessità;

Come previsto dal D.lgs 81/2008, si richiede all'Appaltatore, destinatario del contratto di prestazione del servizio in oggetto, di fornire al Responsabile segnalato, preventivamente rispetto all'inizio delle lavorazioni:

- piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dal D.LVO 9 Aprile 2008 n. 81, e le notizie di cui al complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto precedente; Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto;
- Dichiarazione da cui risulti che la Ditta possiede i requisiti tecnico – professionali per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati ed appaltati e copia della Visura Camerale;
- Dichiarazione di regolarità agli obblighi inerenti il pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali per il personale;
- Dichiarazione che la Ditta ha eseguito la valutazione dei rischi eventualmente presenti nella esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati, e redatto il Documento della Sicurezza così come prescritto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs n. 81/2008;
- Elenco del personale idoneo ed incaricato di svolgere le attività in oggetto, che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai propri dipendenti per eseguire le opere e/o servizi commissionati e appaltati, suddivisi per mansione lavorativa, e registrazione di avvenuta formazione, informazione ed addestramento al corretto utilizzo;

ART. 20 - GARANZIE

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale (anche nella forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa) per l'intero periodo contrattuale, pari al 10% dell'importo del contratto.

Lo scopo della cauzione è quello di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed assicurare al Comune la possibilità di un eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse qualora il Comune debba rivolgersi ad altra Ditta per opposizione dell'aggiudicatario all'esecuzione delle prestazioni.

La mancata costituzione del deposito cauzionale di cui sopra determinerà la revoca automatica dall'affidamento da parte della stazione appaltante, che provvederà nuovamente ad aggiudicare l'appalto. Il deposito cauzionale verrà restituito o svincolato entro 120 giorni dalla scadenza del contratto.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative di cui ai punti che precedono dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Per le sole imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero della dichiarazione della presenza d'elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema, le cauzioni sopra richiamate, purché corredate da tale documentazione, sono ridotte del 50%;

1. L'appaltatore è obbligato a reintegrare, entro il termine assegnato dal comune, ovvero in difetto di questo, entro trenta giorni dalla richiesta del comune, la cauzione di cui lo stesso abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all'appaltatore.

2. Alla scadenza dell'appalto lo svincolo della cauzione viene autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio cimiteriale, subordinatamente alla avvenuta liquidazione finale della contabilità e alla accettazione della medesima da parte dell'appaltatore, nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza, da attuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'appalto.

ART. 21 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

Qualora l'appaltatore venga meno alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto; non osservi od esegua con ritardo gli ordini impartiti; sia lento nell'esecuzione dei servizi; dimostri scarsa capacità professionale; rilevi deficienze organizzative; danneggi i manufatti, materiali o mezzi di proprietà comunale o di terzi; non esegua i lavori/servizi a perfetta regola d'arte, sarà passibile di una penalità di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori/servizi stessi e di € 50,00 per ogni lavoro/servizio non effettuato a regola d'arte.

L'applicazione della penalità di cui al comma precedente non preclude, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione Comunale di eseguire i lavori d'ufficio o tramite altra ditta specializzata, con conseguente addebito delle spese all'appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penalità avverrà mediante deduzione della stessa dall'importo dei lavori, previo procedimento di valutazione dell'inadempimento.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto, nel caso siano state comminate sanzioni per cinque volte.

La risoluzione del contratto verrà preceduta da procedimento di valutazione.

L'Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di rivolgersi alla magistratura per ottenere eventuale risarcimento dei danni patiti.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a decorrere dalla data prevista nella comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola, quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- e) cessione parziale o totale del servizio a terzi, fatta eccezione per il subappalto preventivamente autorizzato;
- f) fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività o cessione di azienda dell'appaltatore qualora da tali circostanze il comune, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non vi siano adeguate garanzie per la prosecuzione del contratto;
- g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione o per frode. Nel caso di associazione temporanea di imprese la condanna è riferita ai legali rappresentanti sia della capogruppo che delle mandanti;
- h) revoca o decadenza delle autorizzazioni di legge, ove le stesse siano necessarie per

l'espletamento dei servizi oggetto del contratto;

i) inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;

j) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione connesse alla legislazione antimafia;

2. Qualora si verifichi uno dei predetti casi di risoluzione il Responsabile del Servizio notifica, con le modalità di cui al precedente art. 23, comma 2, all'appaltatore del servizio la fattispecie rilevata, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricevimento.

3. In caso di risoluzione in forza del presente articolo la cauzione prestata dall'appaltatore è incamerata dal comune.

ART. 23 - SCIOPERO DEL PERSONALE

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'appaltatore è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. 146 del 12 giugno 1990 e D.P.R. 333 del 3 agosto 1990 e successive modificazioni, secondo le modalità disposte dal Comune.

ART. 24 - STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori di seppellimento e di esumazioni, trasporto e cremazioni della salme non mineralizzate per il periodo 01/09/2022- 31/08/2024, ammonta presuntivamente, trattandosi di appalto a misura, ad € 39.500,00 (IVA esclusa) al lordo del ribasso offerto. Tale importo è presunto, considerando che l'esecuzione del numero e del tipo delle operazioni è soggetta a circostanze variabili ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale.

Sono a completo ed esclusiva carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo.

L'appaltatore assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa relativa al servizio appaltato, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definitiva in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 26 - SICUREZZA SUL LAVORO, INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI – EMERGENZE

I lavori oggetto dell'appalto, in ragione delle caratteristiche tipologiche, sono soggetti al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

L'impresa dovrà dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all'amministrazione comunale,

prima dell'inizio del servizio, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Si segnala all'Appaltatore che, nel corso dello svolgimento delle attività in oggetto presso i luoghi di lavoro inseriti nel contratto e riferiti alle strutture Cimiteriali Comunali i lavoratori dovranno tener conto di tutti i rischi preventivamente individuati.

L'importo degli oneri della sicurezza sono stimati in € 1.000,00.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente e diversamente disciplinato nel presente capitolato speciale di appalto si applicano le norme :

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- Regolamento Regionale in materia funebre e cimiteriale n. 6 del 9 novembre 2004;
- Piano Cimiteriale del Comune di Montorfano approvato con D.C.C. n. 64 del 29.11.2013 e degli altri regolamenti comunali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di "Codice degli Appalti"
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento in materia di lavori Pubblici;
- Circolare Ministro della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
- D.Lgs. 81/2008.

2. L'appaltatore sarà vincolato, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni citate nei vari articoli del presente capitolato in quanto applicabili, contenute nel Codice Civile, e in genere, di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ecc. che dovessero essere emanati nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 28 - SOGGEZIONE A CAPITOLATI, LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore, per quanto non in contrasto con il presente capitolato d'appalto, è soggetto al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia e qui non espressamente richiamati.

ART. 29 - PAGHE, ORARI ED ASSICURAZIONI

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto dovranno essere obbligatoriamente applicate tutte le norme dei contratti collettivi nazionali e locali per i dipendenti delle aziende di categoria, in vigore per il tempo e la località di valenza dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice, indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore dovrà provvedere, nei riguardi del personale all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 30 - OBBLIGO DI DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

A tutti gli effetti di legge, l'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Chieve, in luogo da lui liberamente scelto, fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono.

Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria l'aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni.

Le notifiche e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio delle parti.

ART. 31 - REQUISITI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono possedere l'iscrizione alla CCIAA per la categoria adeguata all'appalto dei servizi funebri, nonché l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) - categoria 8. I concorrenti che svolgono altresì attività funebre così come definita dall'art. 8 della L.R. n. 22 è d'obbligo, ai sensi dell'art. 9, co. 3, della medesima legge, pena l'esclusione della gara, la separazione societaria così come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

ART. 32 - DENUNCIA DI INCONVENIENTI

È fatto obbligo all'impresa di segnalare al competente ufficio comunale ogni possibile problematica o inconveniente non imputabile alla stessa e che impedisse il regolare svolgimento del servizio. Nonostante la segnalazione fatta, l'Impresa dovrà adoperarsi affinché il servizio possa comunque essere svolto e gestito al meglio.

ART. 33 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

I dati inerenti i fruitori dei servizi oggetto del presente capitolato sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso regolamento.

Il Comune di Chieve comunica alla ditta affidataria i dati personali relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conferendo alla ditta esecutrice i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono dei servizi, nel rispetto dei seguenti criteri operativi: la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività che rientrano tra le finalità istituzionali dell'ente locale correlate all'ambito dei servizi scolastici;

I dati comunicati dal Comune alla ditta esecutrice, o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune, non potranno essere riprodotti ad uso della ditta appaltatrice stessa né resi noti in alcuna forma o modalità.


È fatto divieto alla ditta affidataria ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione ai servizi affidatigli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori.

L'appaltatore si impegna a rendere noto al fine della stipulazione del contratto, Titolare e Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

LA DITTA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Cimitero: CHIEVE





COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

SERVIZI CIMITERIALI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
COMUNALI
D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza." (GU n. 64 del 15-3-2008): "...Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno."

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- ✓ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- ✓ attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, e in caso di subappalto:

- ✓ delle imprese subappaltatrici;
- ✓ del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- ✓ dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

ENTE APPALTANTE

ENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
INDIRIZZO	



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

TEL /FAX	
PEC	
RUP	

IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	
E-MAIL	
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
POSIZIONE CCIAA	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
POSIZIONE INPS	

Sede Legale

INDIRIZZO	
E-MAIL	
TELEFONO	
FAX	

UFFICI – SEDE OPERATIVA

INDIRIZZO	
E-MAIL	
TELEFONO	
FAX	

FIGURE E RESPONSABILE

DATORE DI LAVORO	
DIRETTORE TECNICO	
RESPONSABILE	
RLS	
RSPP	
MEDICO COMPETENTE	

PERSONALE DELL'IMPRESA

MATRICOLA	NOMINATIVO	MANSIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 01/09/2022 – 31/12/2024 presso il cimitero comunale di Chieve. Gli interventi dovranno essere svolti come indicati dal Capitolato Speciale d'appalto. I servizi cimiteriali oggetto dell'appalto consistono nei seguenti interventi:



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

- 1) tumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie da campo comune;
- 2) Estumulazioni ordinarie e straordinarie da loculo ad apertura frontale o laterale;
- 3) Estumulazioni ordinarie e straordinarie da tombe di famiglia ad apertura frontale o laterale;
- 4) Tumulazione cassette con resti mortali o urne cinerarie in ossario;
- 5) Tumulazione cassette con resti mortali, urne cinerarie o salme in loculo frontale e laterale;
- 6) Tumulazione cassette con resti mortali o urne cinerarie in tomba di famiglia;
- 7) Tumulazioni di salme, cassette con resti mortali o urne in tombe a terra;
- 8) Traslazione di feretro da un loculo o da tomba privata ad altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge.
- 9) Inumazioni;

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno del cimitero, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi anomalia che interferisca con i servizi prestati.

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).
- b) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dai privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).

Sospensione dei Lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA. Le specifiche tecniche degli interventi da svolgere sono descritte nell'Allegato "A" e nel capitolato Speciale d'Appalto.

Attività/lavorazioni	Possibilità rischi interferenze	Misure di sicurezza
Esumazioni/escavazione fosse con mezzo meccanico	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro
Apertura e chiusura di tombe/loculi a tumulazione - stoccaggio temporaneo materiali strumenti rifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urto, cadute, inciampo, rischio caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso da parte degli utenti
Transito dei mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi)	Rischio di investimento per la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le presone presenti o gli altri automezzi (procedere a passo d'uomo); quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazioni, ecc.)	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività. Richiesta di vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati nel servizio
Tumulazione	Rischio di caduta da ponteggio o alzaferetri, rischio di investimento per presenza pubblico	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività.

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:

- o garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- o garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi nell'area cimiteriale di proprietà comunale;
- o delle procedure contenute nell'eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per tutta la durata dell'appalto.



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- segnalazione temporanea con transenne o paletti alt. cm. 90 con base metallica mm. 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco rosso, compresa la segnaletica di pericolo e divieto;
- fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica e avvisi; – recinzione di cantiere per creazione vialetti;
- disposizione di protezione individuale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare vengono di seguito specificati secondo l'attività da svolgere:

- Guanti (protezione da rischi meccanici): Movimentazione materiale, lavorazioni manuali, utilizzo d'utensili e attrezzature;
- Guanti (per operazioni cimiteriali): Attività di esumazione, inumazione, tumulazione;
- Scarpe infortunistiche: Tutte le attività svolte nel cimitero;
- Elmetto: Movimentazione carichi sospesi;
- Visiera facciale: durante le fasi di demolizione muretti;
- Inserti auricolari: Attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del martello demolitore elettrico e del flessibile;
- Maschere: In tutte le attività cimiteriali, durante la demolizione di manufatti edili;
- Tute usa e getta: Per le operazioni di esumazione, inumazione, tumulazione;
- Imbracature: nell'utilizzo dell'elevatore e del cestello.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
INTERRUZIONI DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI	Interruzione temporanea del funzionamento di impianti ed attrezzature che potrebbero rappresentare un rischio	Interruzioni del funzionamento degli impianti andranno sempre concordate con i Responsabili. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
CONDIZIONI NON PREVISTE DAL DUVRI	Condizioni di rischio non prese in considerazione nel presente documento	Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il Responsabile della Ditta deve farne comunicazione preventiva al Committente
SUBAPPALTO	Subappalto da parte della ditta esterna di parte delle attività	In caso di affidamento di lavori in subappalto il Committente deve essere informato preventivamente al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire i rischi da interferenze



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

MODALITA DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI	I lavoratori della ditta esterna o in subappalto devono essere facilmente riconoscibili ed identificabili	Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).
INTERFERENZE TRA AZIENDE ESTERNE	Rischi da presenza contemporanea di più aziende nella medesima area di lavoro	Qualora fosse necessario l'esecuzione di attività di più aziende esterne, in contemporanea, nello stesso luogo o comunque in condizioni tali da poter generare rischi di interferenza a causa delle caratteristiche di procedure operative, attrezzature, sostanze pericolose, emissioni ecc., dovrà essere svolta preventivamente, una azione di coordinamento tra le Aziende ed il Committente per cooperare a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e protezione dai suddetti rischi da interferenza.

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovrà essere previsto un adeguato numero di **estintori**. In sede di sopralluogo congiunto, se necessario, verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nei mezzi, le vie di fuga da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è **112 Vigili del Fuoco**.

Comportamento di sicurezza.

- In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.
- Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà:
 - Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo **mantenendo la calma**.
 - **Avvertire i Vigili del Fuoco - 112**
 - Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento;

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:



COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112 Pronto Soccorso.

PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro.

Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara d'appalto.

FIRME PER ACCETTAZIONE

Stazione Appaltante

cognome e nome

*data e firma per presa visione
ed accettazione*

Ditta Appaltatrice

cognome e nome

*data e firma per presa visione
ed accettazione*